

CAPITOLATO
PER L'AFFIDAMENTO DELLA PALESTRA “_____”

ART. 1

Oggetto dell'affidamento

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento della gestione in orario extrascolastico della Palestra “_____” ubicata in Livorno in via _____ come individuata nella planimetria allegata.

La suddetta palestra è individuata al Catasto Fabbricati del Comune di Livorno in Foglio _____ particella _____ subalterno _____.

ART. 2

Durata dell'affidamento

La gestione ha la durata di anni 6 (sei) a partire dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dell'impianto oggetto dell'affidamento.

ART. 3

Canone

Per l'affidamento della gestione della palestra è previsto il pagamento da parte dell'aggiudicatario di un canone annuo a base di gara non inferiore ad € _____ (€ _____) oltre IVA, soggetto a rivalutazione annua sulla base degli indici ISTAT costo vita, a pena di inammissibilità dell'offerta, da corrispondere all'Amministrazione Comunale di Livorno per tutta la durata della gestione.

ART. 4

Contributo

Il Comune di Livorno, in presenza di tutti gli adempimenti richiesti al gestore, erogherà allo stesso, per tutta la durata dell'affidamento, a sostegno della gestione dell'impianto sportivo ed in relazione all'abbattimento dei costi sociali che lo stesso deve sostenere, un contributo annuo non superiore a € _____ (€ _____).

ART. 5

Destinazione sportiva e utilizzo della palestra

La palestra oggetto del presente capitolato è destinata in orari extrascolastici alle discipline sportive compatibili con le sue caratteristiche tecnico-strutturali e compatibili con l'attività scolastica.

E' destinata all'utilizzo da parte del gestore per l'esercizio delle discipline sportive _____.

L'affidatario utilizzerà l'impianto per le attività sportive dal lunedì al venerdì dalle ore 17.00 alle ore 23.00, il sabato dalle ore 14.00 alle ore 23.00 e la domenica dalle ore 8.00 alle ore 23.00.

L'affidatario utilizzerà l'impianto per le proprie esigenze fino ad un massimo del 70% dei sopradetti orari.

La Commissione comunale preposta all'assegnazione degli spazi potrà procedere ad una ulteriore riduzione massima del 30% in caso di successive consistenti riduzioni del numero di iscritti facenti capo alla società gerente od in funzione delle richieste di altri soggetti sportivi cittadini.

La palestra può essere autorizzata, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, per manifestazioni diverse da quelle sportive.

ART. 6

Soggetti ammessi e requisiti

La gestione dell'impianto sarà affidata a seguito di apposita selezione pubblica, alla quale saranno ammessi a partecipare i seguenti soggetti:

1. **le società e associazioni sportive dilettantistiche**, riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) e dal Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.), regolarmente affiliate alla Federazione _____ o affiliate agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. per le attività di _____;
2. **gli enti di promozione sportiva** riconosciuti dal C.O.N.I., e le **Federazioni** _____ che si avvarranno delle capacità tecniche, professionali ed economiche di società e associazioni sportive affiliate che svolgeranno le attività sportive indicate _____ nell'impianto oggetto della presente procedura ad evidenza pubblica. Non è consentito, a pena di esclusione, che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un concorrente. Non è consentito, altresì, che partecipi alla procedura sia il soggetto ausiliario che il soggetto che si avvale delle capacità (ente di promozione/federa-

zione). Il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti del Comune di Livorno in relazione alle prestazioni oggetto della convenzione. Il concorrente allega, in originale o in copia autentica, il contratto in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbliga a fornire le proprie capacità tecniche, professionali ed economiche per tutto il periodo convenzionale;

3. i consorzi, gruppi e associazioni fra i soggetti di cui ai punti 1. e 2.

I soggetti di cui sopra devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- non avere situazioni debitorie con l'Amministrazione Comunale al momento di presentazione della domanda;
- non aver ricevuto diffide da parte dell'Amministrazione Comunale per comportamenti non adeguati al servizio da svolgere.

•

ART. 7

Manutenzioni ed adeguamenti

Al gestore farà carico l'onere della manutenzione ordinaria, così come specificato nell'apposito allegato della convenzione, della palestra, compresi i beni mobili e le attrezzature, oltre che di tutte le eventuali pertinenze ricevute in consegna, comprese quelle realizzate nel corso della gestione: manutenzione che esso si impegna ad eseguire con cura anche seguendo le indicazioni e le istruzioni degli uffici comunali.

Il gestore si dovrà impegnare a realizzare qualsiasi attività funzionale a garantire l'agibilità e la sicurezza dell'impianto, assumendosi in merito ogni responsabilità. Il gestore dovrà dichiarare di aver visionato e valutato le condizioni dell'impianto e di averne tenuto conto nella formulazione dell'offerta, nonché di aver preso visione di tutte le circostanze e condizioni contrattuali che possono influire sia sull'esecuzione del servizio sia sulla determinazione della propria offerta.

Oltre alla manutenzione come sopra definita, al gestore spetta l'onere di far eseguire da ditta specializzata le pulizie straordinarie del bene dato in affidamento e relative pertinenze almeno una volta all'anno, così come specificato nell'apposito allegato della convenzione.

Resta a carico del gestore l'ottenimento della documentazione necessaria (progetti certificazioni, pareri, permessi e collaudi oltre a quant'altro richiesto dalle normative vigenti) per la realizzazione di tutte le opere e gli interventi realizzati, compresi gli eventuali lavori di miglioria di cui all'offerta. La suddetta documentazione dovrà essere trasmessa all'Amministrazione Comunale.

L'esecuzione di tutti i lavori dovrà essere comprovata con l'emissione delle relative fatture.

La manutenzione straordinaria, con esclusione di quella che sia stata causata da negligenza o incuria da parte del gestore, da danni provocati da terzi nel corso della gestione e con esclusione delle attività funzionali a garantire l'agibilità e la sicurezza dell'impianto, sarà effettuata dall'Amministrazione Comunale, nei limiti delle disponibilità di bilancio e nel rispetto della normativa che disciplina la finanza pubblica.

Gli interventi realizzati dal gestore saranno di proprietà del Comune di Livorno, fin dal momento del rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, in quanto insistenti su beni del patrimonio indisponibile.

ART. 8

Elaborati da presentare in sede di gara e modalità di aggiudicazione

Ogni candidato potrà presentare offerte per non più di due impianti oggetto della presente procedura di evidenza pubblica, ma potrà averne in affidamento uno soltanto. Nell'offerta il candidato dovrà preventivamente indicare, qualora a seguito della procedura si aggiudichi l'affidamento della gestione di due impianti, la preferenza dell'opzione.

L'aggiudicazione avverrà mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa valutata sulla base dei seguenti elementi di valutazione:

- offerta tecnica 70 punti;
- offerta economica 30 punti.

ART. 9

Offerta tecnica

L'offerta delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, degli enti di promozione sportiva e delle federazioni, dei raggruppamenti e dei consorzi di queste, dovrà contenere:

- 1) indicazione del numero di atleti tesserati federali alla data del 30 giugno 2018;
- 2) n. istruttori federali inseriti nell'organico alla data del 30 giugno 2018, allegando nominativi e curriculum vitae;
- 3) rilevanza dell'attività sportiva svolta, indicando il numero e la categoria delle squadre iscritte dal Soggetto concorrente alle federazioni presso le quali il concorrente è affiliato o agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI nella stagione sportiva 2017/2018;
- 4) indicazione degli impianti sportivi gestiti e del numero di anni di esperienza di gestione;
- 5) lavori di miglioria

Nell'offerta potranno essere proposti eventuali lavori atti al miglioramento diretto od indiretto dell'attività sportiva da svolgere all'interno dell'impianto; in tal caso dovranno essere indicati prioritariamente, rispetto agli altri, i sottoelencati interventi:

- interventi finalizzati alla realizzazione della massima efficienza energetica dell'impianto;
- interventi finalizzati a rendere più salubri gli ambienti (rifacimento degli interni) con particolare riferimento agli spogliatoi e ai servizi igienici;
- interventi diretti a favorire l'accesso alla struttura da parte di soggetti diversamente abili.

Il concorrente potrà presentare in sede di gara progetti di fattibilità relativi a lavori di miglioria dell'impianto. I progetti di fattibilità dovranno essere asseverati da professionista abilitato e dovranno essere corredati da una dichiarazione rilasciata dallo stesso che attesti la rispondenza delle opere rispetto ai regolamenti ed alle normative di carattere urbanistico, edilizio ivi comprese gli eventuali vincoli, oltre che quelli di carattere sportivo (CONI, Federazioni, Leghe ecc) vigenti.

I progetti dovranno essere redatti nelle opportune scale grafiche, corredati da relazione tecnica illustrativa e stima dei lavori.

La relazione tecnica illustrativa delle opere dovrà indicare anche il crono programma che dovrà obbligatoriamente indicare a partire dalla data di sottoscrizione della convenzione: i tempi per la presentazione del progetto ai fini del nulla osta dell'ufficio di gestione, i tempi per la presentazione dei progetti all'Ufficio Edilizia Privata del Comune di Livorno ai sensi della Legge Regione

Toscana n. 65/2014, i tempi di inizio dei lavori, quelli della loro durata che non dovranno eccedere i 36 mesi, i tempi di collaudo delle opere ivi compresa l'eventuale certificazione di agibilità. Tutti i tempi saranno al netto di quelli necessari all'Amministrazione Comunale per il rilascio dei pareri, nulla osta e concessioni varie.

La presentazione del progetto ai fini del nulla osta del competente ufficio comunale dovrà avvenire entro 180 giorni solari dalla data di sottoscrizione della convenzione.

La relazione tecnica illustrativa delle opere dovrà indicare anche la spesa complessiva che si intende investire.

Non potranno essere presentate come migliorie gli interventi di manutenzione ordinaria.

6) Eventuale disponibilità a garantire la libera circolazione dei propri tesserati

Dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale nella quale il concorrente si impegna a garantire, durante il periodo dell'affidamento, la libera circolazione dei propri tesserati.

7) progetto gestionale

Il concorrente dovrà descrivere il progetto gestionale dell'impianto sportivo con una relazione di massimo cinque pagine nelle quali dovrà indicare le modalità di promozione, produzione e gestione delle attività sportive ed altre eventuali attività (di carattere sociale, ricreativo e culturale) evidenziando anche i profili economici e tecnici della gestione e quant'altro ritenuto necessario ai fini dell'attribuzione del punteggio. Dovrà essere indicata la tipologia dei mezzi e dei materiali che eventualmente intende porre a servizio della gestione dell'impianto.

ART. 10

Offerta economica

Il concorrente dovrà presentare, secondo le indicazioni contenute nel bando, l'offerta economica rappresentata da:

- canone annuo offerto, che non potrà essere inferiore al canone annuo a base d'asta
- contributo annuo proposto, che non potrà essere superiore al contributo annuo a base d'asta.

ART. 11

Criteri per l'attribuzione dei punteggi alle offerte

All'offerta tecnica sarà attribuito un punteggio massimo di 70 (settanta) punti sulla base di criteri che seguono:

1) Numero di atleti tesserati

Al soggetto candidato con il maggior numero di atleti tesserati nella stagione sportiva di riferimento verrà attribuito il punteggio di 10 (dieci) punti. Per gli enti di promozione sportiva e per le Federazioni si dovrà tenere conto del numero degli atleti tesserati del soggetto ausiliario.

Ai rimanenti soggetti candidati verrà attribuito il punteggio in modo proporzionale.

2) Numero di istruttori federali inseriti nell'organico

Al soggetto candidato con il maggior numero di istruttori federali verrà attribuito il punteggio di quattro (quattro) punti. Per gli enti di promozione sportiva e per le Federazioni si dovrà tenere conto del numero degli istruttori federali inseriti nell'organico del soggetto ausiliario.

Ai rimanenti soggetti candidati verrà attribuito il punteggio in modo proporzionale.

3) rilevanza dell'attività sportiva svolta

Al soggetto concorrente che ha svolto attività sportiva di maggiore livello/rilevanza nelle discipline a cui è dedicato l'impianto verrà attribuito il punteggio di 15 (quindici) punti.

Per l'attribuzione del punteggio si terrà conto del numero e della categoria delle squadre iscritte nel periodo di riferimento. Per gli enti di promozione sportiva e per le Federazioni si dovrà tenere conto dell'attività sportiva svolta dal soggetto ausiliario.

Per l'attribuzione del punteggio non è applicabile il criterio della ripartizione proporzionale in quanto non vi sono elementi qualitativi facilmente raffrontabili. La relazione di ogni concorrente sarà valutata con sintetica argomentazione. Il punteggio verrà quindi attribuito ad insindacabile giudizio da parte della Commissione di gara sulla base di comparazione tra le relazioni pervenute.

4) indicazione della tipologia degli impianti sportivi gestiti e del numero di anni di esperienza di gestione

Al soggetto concorrente con maggiore esperienza gestionale verrà attribuito il punteggio di 4 (quattro) punti.

Per l'attribuzione del punteggio non è applicabile il criterio della ripartizione proporzionale in quanto non vi sono elementi qualitativi facilmente raffrontabili. La relazione di ogni concorrente sarà valutata con sintetica argomentazione. Il punteggio verrà quindi attribuito ad insindacabile giudizio da parte della Commissione di gara sulla base di comparazione tra le relazioni pervenute.

5) lavori di miglioria

Potranno essere assegnati massimo 7 (sette) punti tenendo conto del contenuto tecnico dell'offerta progettuale, del relativo importo, degli obiettivi conseguiti con la proposta migliorativa e dello scadenario degli interventi.

Per l'attribuzione del punteggio non è applicabile il criterio della ripartizione proporzionale in quanto nei progetti non vi sono elementi qualitativi facilmente raffrontabili. Il progetto di ogni concorrente sarà valutato con sintetica argomentazione. Il punteggio verrà quindi attribuito ad insindacabile giudizio da parte della Commissione di gara sulla base di comparazione tra le offerte pervenute.

6) disponibilità a garantire la libera circolazione dei propri tesserati

Disponibilità a garantire la libera circolazione dei propri tesserati mediante rilascio di nulla osta gratuito a richiesta. Per gli enti di promozione sportiva e per le Federazioni si dovrà tenere conto della disponibilità del soggetto ausiliario.

Al soggetto concorrente che si impegna a dare il nulla osta per la libera circolazione dei propri tesserati verranno assegnati 5 (cinque) punti.

7) progetto gestionale

Il progetto sarà valutato con particolare riferimento:

- alle modalità di promozione, produzione e gestione delle attività sportive ed eventuali attività collaterali (di carattere sociale, ricreativo e culturale) con evidenziazione dei profili economici e tecnici della gestione
- alla tipologia dei mezzi e dei materiali proposti per la gestione dell'impianto;
- all'affidabilità economica mediante una breve descrizione dei dati salienti del bilancio allegando altresì l'ultimo consuntivo approvato;

- alla organizzazione di attività a favore di giovani, diversamente abili e anziani, di attività indirizzate al mondo della scuola, di attività finalizzate all'inclusione sociale, di attività finalizzate all'integrazione di stranieri e di categorie a rischio sociale, con particolare riguardo alla parità di genere. Dovranno essere indicate le attività che il soggetto concorrente intende organizzare, le finalità ed i tempi dedicati (ore giornaliere impiegate da ogni operatore e mesi di durata del progetto);
- alla percentuale di iscrizioni gratuite riservate alle famiglie meno abbienti (con ISEE inferiore a 6mila euro/annue), in particolare per la fascia 6-11 anni (5% minimo).

Al progetto che otterrà la valutazione più alta verrà attribuito il punteggio di 25 (venticinque) punti.

Per l'attribuzione del punteggio non è applicabile il criterio della ripartizione proporzionale in quanto nei progetti non vi sono elementi qualitativi facilmente raffrontabili. Il progetto di ogni concorrente sarà valutato con sintetica argomentazione. Il punteggio verrà quindi attribuito ad insindacabile giudizio da parte della Commissione di gara sulla base di comparazione tra le offerte pervenute.

All'offerta economica sarà attribuito un punteggio massimo di 30 (trenta) punti.

Il punteggio massimo sarà assegnato al concorrente che avrà offerto l'importo più alto ottenuto dalla differenza tra il canone offerto ed il contributo richiesto. Alle rimanenti offerte sarà attribuito il punteggio in modo proporzionale.

L'assenza di indicazione nell'offerta del contributo equivale a rinuncia del medesimo.

ART. 12

Oneri a carico del gestore

Il gestore accetta di assumere la gestione della palestra e di ogni pertinenza durante l'orario extrascolastico, nello stato di fatto e di diritto che risulta al momento della redazione del verbale di consegna della stessa.

Il gestore si obbliga a conservare e custodire la struttura oggetto dell'affidamento con cura e diligenza ed utilizzarla per gli scopi previsti dal presente capitolato e della relativa convenzione, riconoscendo l'impianto adatto all'uso convenuto.

Sono oneri posti a carico del soggetto gestore:

- 1) conservare i beni mobili ed immobili affidati con cura e diligenza, utilizzandoli ai soli fini previsti dal progetto per la gestione della struttura, compresi quelli proposti in sede di gara e realizzati durante la gestione;
- 2) svolgere nella struttura affidata attività corrispondenti a quanto indicato nel presente capitolato e previsto dal progetto gestionale;
- 3) la costituzione di cauzione definitiva a garanzia delle strutture in gestione e della loro manutenzione, stipulare apposita polizza assicurativa RC con le modalità indicate al successivo art. 18;
- 4) dotarsi dei provvedimenti abilitativi necessari per l'esercizio delle attività programmate, munendosi delle autorizzazioni amministrative occorrenti;
- 5) rispettare la normativa vigente in materia di tutela ambientale e di sicurezza sui luoghi di lavoro attenendosi alle prescrizioni del D. Lgs n. 81/2008;
- 6) osservare scrupolosamente le norme vigenti, o che nel proseguo dovessero essere emanate sia in materia igienico sanitaria, sia per prevenzione degli infortuni e degli incendi;
- 7) segnalare tempestivamente, e per scritto, all'Amministrazione Comunale, ogni disfunzione o guasto comunque riscontrato.
- 8) relazionare le attività secondo le modalità indicate nello schema di convenzione;
- 9) dotarsi di apposito Regolamento per determinare le modalità di utilizzo dell'impianto sportivo nel rispetto di quanto ulteriormente specificato nel relativo schema di convenzione e relativi allegati;
- 10) corrispondere il pagamento degli eventuali oneri, imposte e tasse derivanti dalla gestione della struttura;
- 11) disponibilità a riservare a titolo gratuito la palestra con i relativi spogliatoi all'Amministrazione Comunale per giorni 5 (cinque) l'anno;

- 12) redigere “il documento di valutazione rischi” (D. Lgs. 81/2008), e di conseguenza nominare un responsabile del servizio prevenzione e protezione, l’addetto/i antincendio e l’addetto/i al pronto soccorso;
- 13) utilizzare il personale nel rispetto della qualifica professionale degli istruttori, degli allenatori e di ogni altra tipologia del personale, anche in forma di collaborazione e di volontariato, tenuto conto del trattamento giuridico economico previdenziale e assicurativo previsti dalla normativa vigente in materia.
- 14) sollevare il Comune di Livorno da ogni e qualsiasi responsabilità per rapporti di lavoro o prestazioni di opera che siano posti in essere tra il gestore ed i terzi;
- 15) l’assunzione, prima dell’esecuzione degli eventuali lavori proposti, l’ottenimento di tutte le autorizzazioni (edilizie, amministrative, antincendio e di sicurezza); sarà, inoltre, a carico del gestore, a seguito di realizzazione di interventi sulle strutture oggetto dell’affidamento, ottenere il certificato di agibilità e tutte le certificazioni di conformità;
- 16) effettuare la manutenzione ordinaria della palestra nel rispetto di quanto indicato nel Disciplinare di manutenzione allegato allo schema di convenzione.

ART. 13

Controlli e verifiche

Il Comune di Livorno ha facoltà di effettuare o far effettuare ispezioni, controlli e verifiche all’interno della palestra e dell’area oggetto dell’affidamento, secondo le modalità indicate nello schema di convenzione.

ART. 14

Revoca e decadenza dell’affidamento

Il Comune di Livorno potrà unilateralmente revocare l’affidamento con conseguente risoluzione dello stesso in qualsiasi momento per motivate e/o sopraggiunte ragioni d’interesse pubblico nel rispetto della normativa vigente in materia. Il Comune di Livorno potrà inoltre dichiarare la decadenza dell’affidamento, senza corresponsione di alcuna indennità e con incameramento della

cauzione definitiva, salvo risarcimento per l'eventuale maggiore danno subito, per il verificarsi anche di una sola delle seguenti condizioni:

- mancato pagamento del canone nei termini pattuiti (3 quadrimestri);
- gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali da parte del gestore nonostante le formali contestazioni del concedente;
- arbitraria sospensione e/o abbandono, da parte del gestore, delle attività di gestione della struttura oggetto dell'affidamento;
- inosservanza delle disposizioni della Commissione Orari in ordine all'assegnazione degli spazi orari;
- nel caso di dichiarato fallimento, di cessione in tutto o in parte degli obblighi derivanti dall'affidamento della gestione da parte del gestore senza il consenso del Comune;
- non corretta gestione e manutenzione della struttura o in caso di gravi o ripetute violazioni dei piani della sicurezza;
- sub affidamento non autorizzato;
- per il sopravvenire in capo al gestore di situazioni ostative previste dalla normativa antimafia o per il venire meno della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- qualora siano accertate violazioni della dignità, dei diritti e delle libertà personali degli utenti o dei lavoratori;
- qualora il gestore ponga in essere gravi negligenze o gravi inottemperanze agli obblighi complessivi di cui al presente capitolato e di cui alla convenzione tali da pregiudicare la sua affidabilità nella gestione della palestra e la correttezza nelle relazioni convenzionali;
- in tutti gli altri casi contemplati dalla legislazione nazionale e regionale vigente.

La revoca o la decadenza, per qualsiasi circostanza determinata, saranno in ogni caso precedute dal procedimento previsto dagli artt. 7 e 8 della L. 241/1990.

In caso di gravi inadempienze, debitamente accertate e contestate, il Comune avrà facoltà, previo avviso scritto, di sostituirsi anche direttamente al gestore, in tutto o in parte, nell'esercizio della

gestione, con diritto di rivalersi dei maggiori oneri derivanti. In tal caso il Comune potrà avvalersi degli impianti e dei depositi esistenti, accertati con verbale di consistenza redatto in contraddittorio, o comunque in presenza di due testimoni qualora il gestore non sia presente con un proprio rappresentante. Il Comune potrà anche avvalersi di quanto disposto dall'art. 19.

Il Comune si riserva il compimento di tutti gli atti rientranti nell'autotutela amministrativa necessari per lo svolgimento corretto del servizio.

ART. 15

Recesso del gestore

Il gestore avrà la facoltà di recedere dall'affidamento della gestione mediante comunicazione formale e con preavviso di sei mesi: tale facoltà non sarà esercitabile nei primi due anni di gestione dell'impianto. In tal caso al gestore non sarà riconosciuto alcun rimborso, compenso o ristoro per le somme corrisposte sia a titolo di canone annuale, sia per gli investimenti effettuati od altre successive migliorie ed addizioni di qualunque tipo apportate al bene, sia per l'acquisto di dotazioni e forniture per l'impianto.

ART. 16

Altre cause di scioglimento del contratto

Le parti possono sciogliere il vincolo contrattuale per mutuo consenso, secondo le norme civilistiche. Per lo scioglimento consensuale è richiesta la stessa forma e gli stessi procedimenti previsti per il contratto.

ART. 17

Corrispettivi ed incarichi a terzi

Il gestore potrà giovare della gestione pubblicitaria con mezzi pubblicitari posizionati all'interno dell'impianto sportivo, rivolti all'interno della struttura e, dove consentito dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente, anche rivolti verso l'esterno, secondo le modalità specificate in convenzione.

E' fatto divieto al gestore di cedere le attività previste nel presente capitolato, ad eccezione delle situazioni sotto elencate (attività accessorie e complementari), per le quali è consentito attivare rapporti contrattuali con terzi:

- pulizie e minuto mantenimento;
- gestione di eventuali punti ristoro;
- gestione pubblicità;
- manutenzioni civili e di eventuali impianti tecnologici;
- eventuali interventi migliorativi delle qualità prestazionali degli edifici.

Previa valutazione effettuata di volta in volta e conseguente provvedimento espresso, il Comune si riserva, altresì, di autorizzare la cessione e gli incarichi a terzi per ulteriori attività non comprese in quelle sopra elencate.

Le imprese esecutrici dovranno essere in possesso di adeguati requisiti di esperienza specifica nei settori di competenza e dovranno osservare le norme di settore nonché le norme di sicurezza di cui al D.lgs. 81/2008.

E' obbligo del gestore rispettare il disposto del D.lgs. 81/2008 che tra l'altro prevede la realizzazione di apposito documento per la valutazione dei rischi da interferenze.

ART. 18

Cauzione e garanzie

Il gestore, a garanzia delle obbligazioni assunte nei confronti del Comune, con la stipula della convenzione, nonché a garanzia delle strutture in gestione e della loro manutenzione, dovrà costituire cauzione definitiva pari a sei mensilità del canone.

Detta cauzione definitiva sarà svincolata al termine della gestione, dopo la sottoscrizione del verbale di riconsegna e di consistenza delle strutture affidate.

Tale cauzione costituirà anche garanzia per gli obblighi del gestore relativi alla manutenzione ordinaria ed alla manutenzione e agli investimenti di cui al progetto presentato in sede di gara. Costituirà garanzia reale per gli obblighi del gestore relativi alla manutenzione ed agli eventuali investimenti anche il contributo da corrispondere secondo quanto stabilito al precedente art. 4.

Idonea garanzia dovrà essere prestata per la eventuale realizzazione delle opere di ristrutturazione ed investimenti che l'affidatario andrà a realizzare secondo le normative vigenti. Il gestore è tenuto a stipulare, con oneri a suo carico con Compagnie e Società primarie, apposita polizza assicurativa contro i rischi di responsabilità civile verso terzi per un massimale di almeno € 3.000.000 (euro tremilioni/00) e contro i rischi di responsabilità civile verso i prestatori d'opera per un massimale di almeno € 3.000.000 (euro tremilioni/00), nonché polizza assicurativa per tenere indenne l'Amministrazione comunale da tutti i rischi di qualsiasi natura (quali incendio, danneggiamento dell'immobile, ecc.) per un valore di € _____,00 (€ _____/00), pari a quello di ricostruzione del bene, includendo espressamente tra i terzi anche il Comune di Livorno.

ART. 19

Scorrimento della graduatoria

L'Amministrazione Comunale di Livorno si riserva la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario gestore, di interpellare il secondo classificato nella procedura ad evidenza pubblica al fine di stipulare un nuovo contratto per la gestione dell'affidamento da svolgersi alle medesime condizioni economiche già proposte dallo stesso originario affidatario in sede di offerta.

ART. 20

Stipulazione del contratto

Il gestore è tenuto a stipulare apposito contratto nei termini e con le modalità stabilite dal competente ufficio comunale e preventivamente comunicate al medesimo.

Ove il rappresentante del gestore non provveda alla sottoscrizione senza fornire una valida giustificazione, il Comune può dichiarare la decadenza del medesimo dall'aggiudicazione.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, ove il mancato espletamento del servizio arrechi grave danno al Comune, o comunque provochi notevoli disservizi ai quali non sia possibile porre rimedio nell'immediatezza, la decadenza del gestore può essere procrastinata al momento

dell'individuazione di un nuovo contraente, salvo il diritto all'eventuale risarcimento di ulteriori danni.

Contrassegno Elettronico

TIPO

QR Code

IMPRONTA (SHA-256): bb6411b7748d6b884e0024b3ba83e545a0431115fcd8369e25600f3bd620a9ec

Firme digitali presenti nel documento originale

MASSIMILIANO BENDINELLI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Determinazione N.8761/2018

Data: 24/10/2018

Oggetto: PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE PALESTRE DI ALCUNE PROPRIETA' COMUNALE



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=b4c78eca3e960178_p7m&auth=1

ID: b4c78eca3e960178